

81697/335

47

8.9. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e della Legge, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 Cod. Civ..

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea e deliberazioni assembleari

9.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza l'Assemblea elegge nel proprio seno il presidente e nomina il segretario, anche esterno.

9.2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti dovrà essere dato conto nel verbale.

9.3. Di tutte le deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

9.4. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea anche da persona non socia, con delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 Cod. Civ.;

9.5. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge.

9.6. Dei verbali delle Assemblee, il segretario può rilasciare copie ed estratti.

9.7. Fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 Cod. Civ., spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione

ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge. -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione -----

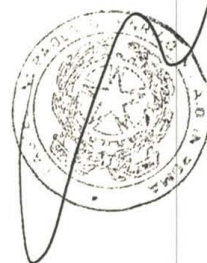
10.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove componenti, anche non Soci. Il loro numero è stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci. In ogni caso, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. -----

10.2. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli Amministratori, sempre entro i limiti di cui al precedente comma. Qualora l'Assemblea proceda ad aumentare il numero degli Amministratori, gli stessi scadranno con quelli già in carica. -----

10.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

10.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ.; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati in Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del Consiglio. -----

10.5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; l'Assemblea può inoltre stabilire un compenso, su base



81697/337

49

annuale, per il periodo di durata della carica. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore. _____

10.6. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare: _____

1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: _____

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, _____

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, _____

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. _____

2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limi-

ti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'art. 51, comma 3bis, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.





51

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza della stessa. Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, ...

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 11 - Presidente

11.1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra





i suoi membri il Presidente, ai sensi dell'art. 2380 bis Cod. Civ., e nomina l'Amministratore Delegato. Il Consiglio nomina, altresì, il Segretario.

11.2. Il Presidente:

--- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;

--- b) presiede l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto;

--- c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5 del presente articolo;

--- d) stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

11.3. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o l'Amministratore Delegato, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

11.4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax, o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo.

11.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in assenza

di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

11.6. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

11.7. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio si intende altresì regolarmente costituito, anche in assenza delle previste formalità, con la presenza di tutti i suoi componenti nonché di tutti i Sindaci effettivi.

11.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

Dei verbali del Consiglio di Amministrazione il Segretario può rilasciare copie ed estratti.

Art. 12 - Gestione della Società

12.1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

12.2. Sono, altresì, attribuite al Consiglio di Amministrazione competenze



81697/343

55

in materia di:

- fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- scissione parziale a favore della Società di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Resta sempre ferma la possibilità per l'assemblea - se lo ritiene - di deliberare sulle predette materie.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 9.7 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto. Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie competenze, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad uno dei suoi membri. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Cod. Civ. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio può altresì conferire deleghe per singoli atti anche ad altri

membri del Consiglio di Amministrazione a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o anche a terzi. _____

12.4. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso. _____

Art. 13 - Rappresentanza della Società _____

13.1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, disgiuntamente. _____

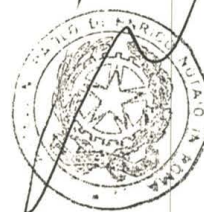
13.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, potranno nominare, disgiuntamente, avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in sede di Cassazione. _____

13.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, potranno nominare, disgiuntamente, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti. _____

_____ COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI _____

Art. 14 - I Sindaci _____

14.1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi, tra i quali elegge il Presidente e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due Sindaci Supplenti. Almeno un Sindaco effetti-



81697/345

57

vo e due supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

14.2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei Sindaci sono regolati dalla legge.

14.3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

Art. 15 - Revisione legale dei conti

15.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione

iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Art. 16 - Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ex art. 154 bis del TUF

16.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

16.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

16.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza adeguata all'ampiezza e complessità dell'incarico e, comunque, di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

16.4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

16.5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari





decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

16.6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

16.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

16.8. L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari redigono le attestazioni di cui al comma 5 dell'art. 154-bis del TUF secondo gli schemi indicati dalla Consob con riferimento al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e, ove previsto, al bilancio consolidato.

16.9. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffuse al mercato e relative all'informativa contabile anche infrannuale secondo il comma 2 dell'art. 154-bis del TUF.

16.10. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del dirigente preposto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione senza indugio per deliberare la sua sostituzione.

..... BILANCIO - UTILI

Art. 17 - Esercizio sociale

60

81697/348

17.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

17.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come appresso: —

— - il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

— - il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

17.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' -----

Art. 18 - Scioglimento e Liquidazione

18.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i relativi poteri ed i compensi.

Art. 19 - Rinvio

19.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Cod. Civ. e delle leggi speciali in materia.

F.to GIOIA MARIA GHEZZI

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio

-

-

-



61



--- Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,
col quale collazionata concorda.

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

--- La presente copia consta di trecentoquarantanove pagine, ...

Roma, - 7 LUGLIO 2016

